

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS/2009 promossa da:

CORRENTISTA

- attore

contro

BANCA S.P.A.

- convenuta

Oggetto: contratti bancari; ripetizione indebita.

Conclusioni: in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

CORRENTISTA conveniva dinanzi al Tribunale la BANCA S.P.A. per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato alla stessa in relazione al contratto di conto corrente n. OMISSIS del 18.3.1997 all'anno 2003 per tassi di interesse ultralegali, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale.

Si costituiva la BANCA la quale eccepiva che il rapporto di conto corrente si era estinto in data 14.6.2004 in virtù della transazione stipulata con il garante, figlio dell'attore, OMISSIS.

Eccepiva altresì la prescrizione del diritto azionato dal CORRENTISTA e comunque l'infondatezza delle relative doglianze.

La causa inizialmente assegnata da altro magistrato, veniva riassegnata a questo Giudice ed all'esito di una CTU veniva riservata a sentenza.

La domanda attorea è infondata e va rigettata alla stregua delle motivazioni che di seguito si vanno ad esporre.

CORRENTISTA ha chiesto dichiararsi la nullità di alcune clausole contrattuali contrarie alle leggi applicate dall'istituto bancario in relazione al rapporto di conto corrente acceso presso lo stesso nel 1997 e chiuso nel 2003.

La BANCA ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore atteso che nel 2004 il garante, OMISSIS, avrebbe definito la posizione debitoria scaturita dal saldo finale del conto corrente in questione, competendo al più al detto garante il diritto alla ripetizione.

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Emanuele Musi n.1645 del 23 ottobre 2017

Giova prendere le mosse dalle conclusioni rassegnate dal CTU al fine di spiegare le ragioni che hanno fondato il convincimento di questo Giudice nel senso della infondatezza della pretesa attorea.

Il dott. (OMISSIS CTU) ha rideterminato il saldo finale del rapporto di conto corrente acceso presso la BANCA dal CORRENTISTA, tenendo conto di quanto richiesto da questo Giudice ed in particolare epurandolo degli interessi anatocistici (con riferimento al periodo anteriore all'adeguamento della banca alla delibera CICR), della commissione di massimo scoperto (nulla in quanto in contratto non è prevista la modalità di calcolo), ricalcolando le valute: il saldo finale evidenzia un "dare" da parte del CORRENTISTA pari ad Euro 54.367,70.

Dunque, appare evidente come, nonostante le condizioni contrattuali illegittime, il CORRENTISTA fosse, alla data di conclusione del rapporto, in posizione di debito nei confronti dell'istituto per l'importo indicato.

Tale circostanza non è priva di conseguenze ai fini della decisione, posto che, per effetto della transazione conclusa con GARANTE (oggetto di allegazione della banca non contestata dall'attore e supportata sul piano documentale dall'allegato 3 della produzione della convenuta), la banca ha accettato a saldo e stralcio della posizione debitoria relativa al c.c. n. OMISSIS la somma complessiva di Euro 40.000,00 – importo sensibilmente inferiore a quello derivante dalla eliminazione degli importi non dovuti dal correntista alla luce delle conclusioni del CTU.

Appare, quindi, evidente che, sebbene la transazione non sia vincolante per il condebitore solidale ai sensi dell'art. 1304 c.c. in assenza di una dichiarazione di volerne profittare da parte dell'odierno attore (che, anzi, con il presente giudizio ha manifestato una volontà incompatibile con la detta dichiarazione), nel caso che ci occupa la circostanza che l'importo corrisposto dal garante alla banca sia inferiore a quello legittimamente azionabile dall'istituto fa venir meno il presupposto per l'accoglimento della domanda attorea (atteso che CORRENTISTA non ha corrisposto alla Banca alcuna somma indebita, risultando per converso l'istituto bancario ancora debitore della differenza tra l'importo versato dal garante e quello rideterminato dal CTU quale saldo finale, pari ad Euro 14.367,7).

Ad abundantiam, è appena il caso di sottolineare che la S.C. con sentenza n. 18995/2016 ha avuto modo di affermare che "il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza mediante l'intera escussione della garanzia, rispetto all'importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario (v. Cass. S.U. n. 3947 del 2010), in quanto, qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia. In mancanza della rivalsa da parte del garante, infatti, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha percepito non da lui ma da un terzo".

Al rigetto della domanda consegue la soccombenza sulle spese come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1). rigetta la domanda;
- 2). condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in complessivi Euro 4835,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge;

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Emanuele Musi n.1645 del 23 ottobre 2017

3). pone a definitivo carico dell'attore le spese di CTU.

Nocera Inferiore, 7 luglio 2017

Il Giudice

Dott.ssa Emanuela Musi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS